

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2146-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dalla 7^a Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
il 22 dicembre 1995 - dell'articolo 1 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2146

Estensione al comune e alla provincia di Salerno dei
benefici di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, e dell'articolo 4
della legge 8 agosto 1994, n. 496, in materia di edilizia
scolastica

d'iniziativa dei senatori **PINTO, CAPONE, COZZOLINO, DE MASI,
FRONZUTI, NAPOLI, PELELLA e SELLITTI**

Comunicato alla Presidenza il 27 settembre 1995

Disposizioni in materia di edilizia scolastica
relative al comune e alla provincia di Salerno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Salerno, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Salerno e il presidente della provincia di Salerno, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse provenienti dai mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Salerno ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.